



# COMUNE DI RODI'MILICI

## AREA METROPOLITANA DI MESSINA

Tel. 090/9741010 – fax 090/9741657 c.f. 00180620833

e-mail [comunerodimilici@virgilio.it](mailto:comunerodimilici@virgilio.it)

Pec [comunerodimilici@pec.it](mailto:comunerodimilici@pec.it)

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. Reg. 31 del 03.11.2022

**OGGETTO: APPROVAZIONE 'REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA'.**

L'anno **duemilaventidue**, addì **tre** del mese di **novembre** alle ore **17:12** nella sala delle adunanze Consiliari a seguito di determinazione del Presidente del Consiglio previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Dall'appello risultano presenti i seguenti consiglieri:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE/ASSENTE
1. PROF. TORRE SALVATORE	PRESIDENTE	Presente
2. DOTT.SSA RIVETTI NADIA	CONSIGLIERE	Presente
3. MAIO FORTUNATO DOMENICO	CONSIGLIERE	Presente
4. COPPOLINO SABRINA	CONSIGLIERE	Assente
5. CALAMONERI FABIO	CONSIGLIERE	Presente
6. RAO ROSARIO	CONSIGLIERE	Presente
7. CAMPISI DARIO	CONSIGLIERE	Presente
8. FAZIO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
9. FRANCHINA EMANUELE	CONSIGLIERE	Presente
10. DE PASQUALE HERMANN	CONSIGLIERE	Presente

ASSEGNATI N° 10 IN CARICA N° 10 ASSENTI N° 1 PRESENTI N° 9

Assume la presidenza dell'adunanza il Presidente del consiglio TORRE SALVATORE, il quale constatata la sussistenza del numero legale dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Assiste e partecipa il Segretario del Comune DOTT.SSA RELLA ALESSANDRA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

La seduta è pubblica.

Per l'Amministrazione è/sono presenti: Il Sindaco Dott. Eugenio Aliberti

## VERBALE DELLA SEDUTA

ATTO DI C.C. n. 31 del 03.11.2022

### Approvazione "Regolamento per la Gestione dei Beni Confiscati alla Criminalità Organizzata"

Il Presidente legge la parte propositiva della proposta di delibera di cui al **secondo** punto dell'ordine del giorno.

Interviene il Sindaco precisando che è stata la Prefettura ad invitare i Comuni ad approvare il Regolamento tipo.

Non essendoci ulteriori interventi la proposta è messa in votazione.

La proposta viene approvata ad **unanimità dei presenti con voto palese**.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** l'allegata proposta di deliberazione;

**VISTI** i pareri acquisiti ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 e L.R. 30/2000;

**VISTO** l' O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come integrato con la L. R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTE** le LL.RR. n°. 44/91, n°7/92, n°26/93, n°32/94, n°23/97, n°23/98 e n°30/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**In esito alla votazione sopra riportata**

### DELIBERA

1) Di approvare l'allegata proposta di deliberazione il cui dispositivo si intende qui integralmente trascritto ad ogni effetto di legge.

Alle ore **17:22**, esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.



# COMUNE DI RODI' MILICI

Città Metropolitana di Messina

Cod. Fisc. E P. I.V.A. 00180620833

Proposta n. 709 del 21.10.2022

## AREA TECNICA

Da sottoporre all'Organo deliberante

OGGETTO: APPROVAZIONE 'REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA'.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

### PREMESSO CHE:

il Decreto Legislativo 06/09/2011 n.159 e s.m.i., in sostituzione della L. 575/65, ha previsto all'art.48, comma 3, lett. c, che i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata possono essere trasferiti per finalità istituzionali o sociali ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali, in via prioritaria, al patrimonio indisponibile del Comune ove l'immobile è sito e che i Comuni possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991, n.266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n.381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art.13 della legge 8 luglio 1986, n.349, ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro, e successive modificazioni;

**VISTA** la nota della Prefettura di Messina del 06/10/2022 protocollo numero 91021 a firma del Prefetto, acquisita al protocollo generale dell'Ente al numero 13577 del 07/10/2022 con la quale si invita i Sindaci della Città Metropolitana di Messina ad adottare un apposito regolamento per la gestione dei beni confiscati alla criminalità e dedicare una pagina del sito dell'Ente a tali compendi destinati al patrimonio comunale ed adibiti a scopi sociali o finalità istituzionali, informando la cittadinanza sui progetti posti in essere;

### CONSIDERATO CHE:

- il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati ad ogni forma di criminalità rappresenta un grande esempio di civiltà e che trasformare il frutto di condotte illecite ed antisociali in azioni a servizio della comunità attesta l'affermazione dei principi di legalità su ogni forma di criminalità;
- sia oltremodo meritorio che la restituzione alla collettività dei beni confiscati avvenga attraverso la gestione di tutti i beni da parte delle Organizzazioni di volontariato, le Cooperative sociali ed il mondo del terzo settore in genere, tutti soggetti che svolgono una funzione sociale, culturale solidaristica di fondamentale importanza per l'intera Comunità;

- l'affidamento dei beni confiscati in concessione deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento;
- allo stato attuale il Comune di Rodì Milici non ha provveduto ad adottare un Regolamento di gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, in quanto non assegnatario di beni confiscati;

**RITENUTO** opportuno adottare un Regolamento per la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, per eventuali future assegnazioni;

**RITENUTO** ineludibile disciplinare l'acquisizione, la gestione e l'assegnazione di tali immobili mediante apposita procedura regolamentare che garantisca la massima trasparenza in ragione del continuo aumento di beni confiscati alla criminalità organizzata;

**VISTO** lo schema di "Regolamento comunale per l'acquisizione, l'assegnazione e il monitoraggio dei beni confiscati alla criminalità" composto da n. 25 articoli, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere del Revisore dei Conti reso ai sensi dell'art. 239 del TUEL;

**VISTI** gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

## **PROPONE**

- 1) **DI APPROVARE** il "Regolamento comunale per l'acquisizione, l'assegnazione e il monitoraggio dei beni confiscati alla criminalità" che, composto di n. 25 articoli, si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) **DI APPROVARE** il modello allegato "**B AVVISO PUBBLICO**" per l'affidamento in concessione beni confiscati alla criminalità;
- 3) **DI PUBBLICARE** il presente Regolamento, dandone particolare evidenza, sul sito istituzionale del Comune di Rodì Milici.

L'Istruttore  
F.to (Geom.Carmelo Zanghì)

---

Il Proponente  
F.to (Dr.Eugenio Aliberti)

---



**COMUNE DI RODI' MILICI**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

**VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

**PER LA PROPOSTA DI DELIBERA N. 709 DEL 21.10.2022**

**AREA TECNICA**

Il responsabile dell'area rilascia il seguente parere:

- **AREA PROPONENTE: AREA TECNICA**

Parere in merito alla regolarità tecnica dell'atto (cioè alla verifica della conformità dell'atto alla normativa tecnica che regola la materia).

Parere: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA  
F.to ALIBERTI EUGENIO



**COMUNE DI RODI' MILICI**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**  
**N. 709 DEL 21.10.2022**

Oggetto: APPROVAZIONE 'REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA'.

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

*Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 53, comma 1 della L. 142/1990 recepito dall'art. 1, comma 1 lettera i) della L.R. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:*

*PARERE FAVOREVOLE*

*Contrario per i seguenti motivi:*

\_\_\_\_\_

*Non dovuto*

*con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000):*

Capitolo	Articolo	N. Impegno	Anno	Importo

Rodi Milici li 31.10.2022

**IL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO FINANZIARIA F.F.  
F.to DOTT. EUGENIO ALIBERTI**

# COMUNE DI RODI' MILICI

Citta' Metropolitana di Messina

## REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Approvato con deliberazione n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

### INDICE

#### Capo I - PRINCIPI E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 (Finalità ed oggetto)
- Art. 2 (Destinazione dei beni)
- Art. 3 (Albo speciale)

#### Capo II - UTILIZZO ISTITUZIONALE E UTILIZZO ABITATIVO

- Art. 4 (Utilizzo istituzionale e abitativo)

#### Capo III - UTILIZZO PER FINALITA' SOCIALI

- Art. 5 (Fini sociali)
- Art. 6 (Concessione in uso dei beni a terzi - Modalità e organo competente)
- Art. 7 (Soggetti beneficiari)
- Art. 8 (Concessione in uso dei beni a terzi - Criteri e procedimento di assegnazione)
- Art. 9 (Obblighi del concessionario)
- Art. 10 (Durata della concessione e rinnovo)
- Art. 11 (Cessione del bene e del contratto)
- Art. 12 (Controlli)
- Art. 13 (Potere sanzionatorio)

#### Capo IV - UTILIZZO PER FINALITA' LUCRATIVE

- Art. 14 (Concessioni a titolo oneroso)
- Art. 15 (Determinazione del canone)
- Art. 16 (Modalità di assegnazione)
- Art. 17 (Requisiti soggettivi)
- Art. 18 (Provvedimento autorizzativo e stipula del contratto)
- Art. 19 (Durata)
- Art. 20 (Interventi di manutenzione)
- Art. 21 (Divieto di sub concessione)
- Art. 22 (Inosservanza di divieti)

#### Capo V - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 23 (Beni non utilizzabili)
- Art. 24 (Controversie)
- Art. 25 (Norme transitorie e finali)

**Capo I**  
**PRINCIPI E AMBITO DI APPLICAZIONE**  
**Art. 1 (Finalità ed oggetto)**

1. Il Comune di Rodì Milici, di seguito denominato anche solo "Comune", in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di Statuto, si pone l'obiettivo di realizzare il pieno utilizzo dei beni confiscati e trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune, per dare concretezza all'"aggressione" al patrimonio della criminalità organizzata, quale strumento efficace per la disarticolazione delle organizzazioni mafiose e quale pratica virtuosa di restituzione alla collettività dei beni appartenuti alle associazioni criminali operanti nel suo territorio, attesa la rilevanza sociale e civica e la possibilità di riscatto, di lavoro e di crescita economica della comunità di Rodì Milici.

2. Il presente regolamento disciplina la procedura, le modalità, i criteri e le condizioni per la destinazione e l'utilizzo dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune di Rodì Milici per :

- uso istituzionale;
- uso abitativo;
- fini sociali;
- fini di lucro.

**Art. 2 (Destinazione dei beni)**

1. Il Comune di Rodì Milici per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 del presente regolamento, conforma la propria azione ai principi di pubblicità, trasparenza e pari trattamento tra privati.

2. La Giunta comunale emana annualmente un atto di indirizzo con il quale sono stabilite le linee guida dell'Amministrazione in ordine alla destinazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune. Con la predetta deliberazione sono individuati in concreto gli obiettivi di interesse pubblico che il Comune intende perseguire con l'impiego dei singoli beni confiscati, scegliendo tra gli obiettivi compatibili con la destinazione fissata nel decreto di assegnazione e nel rispetto di eventuali prescrizioni ivi indicate.

3. I beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune che non siano destinati a scopi istituzionali propri dell'Ente, prioritariamente sono concessi a titolo gratuito, sulla base di apposita convenzione, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, ai soggetti di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), del d.lgs. 159/2011, e s.m.i..

4. I beni che non possono essere assegnati né per uso istituzionale, né per finalità sociali, né per emergenza abitativa (solo nei casi previsti), verranno utilizzati per finalità di lucro e i relativi proventi dovranno essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali.

5. Il Comune provvede tempestivamente all'attivazione delle procedure previste dal presente regolamento per l'utilizzo dei nuovi immobili assegnati dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (di seguito "Agenzia") e per quelli resisi disponibili per scadenza delle convenzioni o per qualsiasi altro motivo.

**Art. 3 (Albo speciale)**

1. E' istituito un "albo speciale" di tutti i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune di Rodì Milici.

2. Nell'albo, attraverso l'utilizzo di apposite schede, devono essere catalogati tutti i beni con il relativo stralcio planimetrico ai fini dell'esatta individuazione, e devono essere evidenziati i dati concernenti: la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni.

3. In caso di assegnazione a terzi del bene nell'albo speciale devono essere inseriti anche: i dati identificativi del

concessionario, la tipologia dell'attività svolta, nonché gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione.

4. L'albo è aggiornato con cadenza mensile, è pubblicato oltre che all'Albo pretorio on line, nel sito web istituzionale dell'Ente in un'apposita sezione, dedicata ai beni confiscati, collocata nella home page.

5. Il Responsabile del Settore Tecnico/Patrimonio è responsabile della tenuta dell'albo speciale e ne cura costantemente l'aggiornamento.

6. L'istituzione, la pubblicazione e l'aggiornamento periodico dell'albo di cui al presente articolo assolve agli obblighi di cui all'art. 48, comma 3, lett. c), del d.lgs. 159/2011, e s.m.i..

7. In fase di prima applicazione, qualora non già esistente, l'albo dovrà essere compilato e pubblicato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

## **CAPO II**

### **UTILIZZO ISTITUZIONALE E ABITATIVO**

#### **Art. 4 (Utilizzo istituzionale e abitativo)**

1. Gli immobili confiscati alla criminalità organizzata e facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune, con la deliberazione di cui all'art. 2, comma 2, del presente regolamento, possono essere destinati ad uso istituzionale, come sede di uffici, ovvero ad attività che gli uffici perseguono istituzionalmente, in ambito sociale, culturale, dell'istruzione, ambientale.

2. Indipendentemente dal tipo di attività che si dovrà svolgere nel bene assegnato, il Settore che gestisce direttamente il bene dovrà apporre nel medesimo bene una targa di dimensioni non inferiore a cm. 30 x cm. 60, di color bianco con scritta rossa, sulla quale dovrà essere indicata, oltre allo stemma del Comune in alto al centro, anche la seguente dicitura: "Bene confiscato alla criminalità organizzata – Comune di Rodi Milici".

3. Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, così come qualsivoglia altro onere e adempimento, relativi ai beni destinati ad usi istituzionali competono direttamente al Comune, che vi provvede per il tramite degli uffici volta per volta competenti.

4. Gli immobili confiscati alla criminalità organizzata e facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune, con la deliberazione di cui all'art. 2, comma 2, del presente regolamento, potranno essere destinati ad uso abitativo soltanto in caso di sussistenza di situazioni di emergenza abitativa ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e, comunque, in conformità alla destinazione fissata nel decreto di assegnazione da parte dell'Agenzia.

5. Gli immobili destinati ad uso abitativo verranno consegnati al pertinente Settore, muniti di certificato di abitabilità, e saranno gestiti secondo quanto previsto dal relativo regolamento per l'emergenza abitativa.

## **CAPO III**

### **UTILIZZO PER FINALITA' SOCIALI**

#### **Art. 5 (Fini sociali)**

1. Gli immobili confiscati alla criminalità organizzata e facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune, con la deliberazione di cui all'art. 2, comma 2, del presente regolamento, possono essere destinati ad attività al servizio del territorio, al fine di attuare politiche di promozione sociale, culturale, ambientale, della legalità e della sicurezza, creando opportunità di sviluppo e di lavoro, per combattere il disagio sociale, l'emarginazione e la disoccupazione.

2. I beni non potranno essere utilizzati come mera sede sociale di una associazione, enti e cooperative sociali, dovendosi in essi altresì svolgere una attività a servizio del territorio.

## **Art. 6 (Concessione in uso dei beni a terzi - Modalità e organo competente)**

1. I beni immobili destinati a finalità sociali sono concessi, con provvedimento del Responsabile del Settore Tecnico, previa procedura ad evidenza pubblica, mediante apposito avviso redatto secondo le modalità di cui al presente regolamento.

2. La concessione in uso a terzi dei beni, da parte del Responsabile competente, avviene con atto di diritto pubblico e, in particolare, con concessione amministrativa.

3. I rapporti tra concedente e concessionario vengono disciplinati da apposito capitolato-contratto, sottoscritto dal terzo e dal Responsabile del Settore Tecnico che sarà stipulato dopo l'adozione dell'atto di concessione.

4. Il contratto prevederà, oltre agli specifici diritti e agli obblighi delle parti, anche l'oggetto, le finalità, la durata della concessione, le modalità d'uso del bene, le cause di risoluzione del rapporto, le modalità del controllo sulla corretta utilizzazione del bene, la disciplina delle modalità di autorizzazione per apportare modificazioni o addizioni al bene stesso e le modalità del rinnovo.

5. I beni sono concessi in uso per la durata prevista a titolo gratuito.

## **Art. 7 (Soggetti beneficiari)**

1. I beni immobili destinati a fini sociali sono concessi, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti - anche enti pubblici non economici - ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e s.m.i., a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e s.m.i., o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e s.m.i., nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e s.m.i., e agli operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti, che manifestano il proprio interesse, secondo le modalità di cui al presente regolamento.

2. Non possono concorrere alla concessione di beni confiscati quegli organismi dei quali facciano parte amministratori e/o dipendenti comunali che vi svolgano funzioni direttive, ovvero le abbiano svolte nel biennio precedente, né quegli organismi i cui soci versino in ipotesi di incompatibilità o esclusione previsti dalla legge.

## **Art. 8 (Concessione in uso dei beni a terzi - Criteri e procedimento di assegnazione)**

1. Il Responsabile del Settore Tecnico, ai fini della concessione del bene, dovrà rendere pubblica la volontà del Comune di concedere a terzi i beni immobili da destinare a finalità sociali mediante apposito avviso pubblico contenente ogni elemento di identificazione del bene.

2. L'avviso è affisso all'Albo pretorio on line del Comune per almeno 30 giorni consecutivi. Contestualmente alla pubblicazione copia dell'avviso è inviato all'Agenzia.

3. La scelta del concessionario avviene mediante selezione pubblica espletata da una commissione costituita dal Segretario Generale del Comune, secondo le norme del Regolamento Comunale dei Contratti;

4. La domanda per il rilascio della concessione, dovrà essere redatta secondo le modalità previste dall'apposito avviso in carta semplice e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante.

5. Alla domanda dovranno essere allegati, oltre ai documenti volti a comprovare il possesso da parte del richiedente dei requisiti di legge per poter ricevere in concessione il bene, anche quelli previsti nell'avviso pubblico.

6. Il Responsabile, preso atto dell'esito della gara, individuerà, con apposita determinazione, il concessionario, per l'adozione del provvedimento di concessione e la successiva sottoscrizione del capitolato-contratto, che

comunque dovranno essere preceduti dall'acquisizione delle informazioni prefettizie in ordine al soggetto richiedente, ai sensi della normativa vigente, ed alle persone dei soci, degli amministratori, e del personale proprio che lo stesso soggetto intende impiegare a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sui beni.

7. Tutte le spese e gli oneri contrattuali, se previsti per legge, sono a carico del soggetto concessionario.

8. Perfezionata la concessione, il Responsabile del Settore Tecnico ne darà notizia all'Agenzia, al Prefetto ed ai Responsabili territoriali della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

9. Ove sia possibile in ragione della conformazione strutturale e funzionale del bene e sia rispondente all'interesse pubblico in concreto perseguito con la concessione, è consentita la concessione in uso plurimo di un medesimo bene da parte di più soggetti sempre selezionati con le modalità di cui ai precedenti commi.

### **Art. 9 (Obblighi del concessionario)**

1. Il capitolato-contratto, indipendentemente dal tipo di attività che si dovrà svolgere sul bene concesso, deve prevedere a carico del concessionario i seguenti obblighi:

a) l'obbligo dell'utilizzo e dell'eventuale recupero del bene concesso per la realizzazione di attività aventi rilevanza sociale e volte a rafforzare la cultura della legalità nel territorio dell'Ente, e in particolare la realizzazione delle attività di cui alla proposta progettuale;

b) l'obbligo di tenere costantemente informato l'Ente concedente dell'attività svolta;

c) l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa contro tutti i rischi che possano gravare sull'immobile - compresi quelli derivanti da atti vandalici -, e per responsabilità civile; nonché l'obbligo di attivare apposita polizza fidejussoria a copertura dell'integrità del bene;

d) l'obbligo di richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia;

e) l'obbligo di rispettare le norme vigenti nel tempo in materia di sicurezza degli impianti (legge 5 marzo 1990, n. 46, e s.m.i.), in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i.), nonché le norme in materie di assistenza e previdenza sul lavoro;

f) l'obbligo di informare immediatamente l'ente in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo stato del possesso;

g) l'obbligo a mantenere inalterata la destinazione del bene concesso;

h) l'onere delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria, se prevista nell'avviso, la cui esecuzione è comunque subordinata all'acquisizione di apposita autorizzazione sugli interventi da parte del concedente, ove non siano di ordinaria manutenzione;

i) l'onere delle spese per le utenze necessarie alla gestione dei locali;

j) l'obbligo di trasmettere annualmente all'ente l'elenco dei soci, degli amministratori e del personale proprio impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sui beni concessi, e a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;

k) l'obbligo di trasmettere annualmente all'ente copia dei bilanci relativi all'ultimo esercizio chiuso, completi degli allegati di legge, nonché una relazione dettagliata sull'attività svolta dalla quale si evincano i risultati raggiunti;

l) l'obbligo di esporre nei beni concessi una o più targhe di dimensioni non inferiori a cm. 30x60 di color bianco con scritta rossa, sulla quale dovrà essere apposta, oltre lo stemma del Comune di Rodì Milici, in alto al centro, ed il numero della concessione, anche la seguente dicitura: *"Bene confiscato alla criminalità organizzata - Comune di Rodì Milici"*;

m) l'obbligo, volto alla promozione dell'immagine del territorio del concedente, di inserire nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere attraverso l'uso del bene e per le finalità previste, lo stemma del Comune di Rodì Milici, in alto al centro; nel caso si tratti di beni produttivi, l'obbligo di inserire nelle ceste di raccolta e/o nelle confezioni di vendita di prodotti anche la dicitura che si trattasi: *"Prodotti provenienti dalle terre confiscate alla criminalità organizzata - Comune di Rodì Milici"*;

n) l'obbligo di restituire il bene concesso nella sua integrità come da verbale di consegna, salvo il deperimento d'uso. Nel caso in cui si riscontrassero al momento della restituzione i danni relativi al bene concesso in uso, l'Amministrazione dovrà richiedere al concessionario l'immediata messa in ripristino del bene dando specifiche prescrizioni in tal senso.

2. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi di cui alla lettera n) del precedente comma, l'Amministrazione può provvedere in proprio addebitando i costi al concessionario.

### **Art. 10 (Durata della concessione e rinnovo)**

1. La concessione avrà una durata, stabilita dall'avviso pubblico e dal capitolato-contratto, commisurata al progetto che deve realizzarsi e all'impegno economico che lo stesso presuppone, e comunque non superiore ai 10 anni. Decade automaticamente, senza necessità di disdetta, allo scadere del termine finale, senza possibilità di proroga tacita.
2. Alla scadenza, al concessionario non compete alcuna indennità e/o rimborso di qualsiasi genere e natura.
3. A richiesta del concessionario, previa valutazione della permanenza e dell'attualità di tutti i requisiti di assegnazione iniziali, è rinnovabile, prima della scadenza, per un ulteriore periodo pari a quello scaduto. La durata della convenzione e dei relativi rinnovi non potrà comunque superare, complessivamente, i 20 anni. Non sono concesse ulteriori assegnazioni dopo un eventuale rinnovo.
4. La richiesta di rinnovo deve pervenire al Comune di Rodì Milici almeno sei mesi prima della scadenza, deve essere compilata in carta semplice e firmata dal legale rappresentante del concessionario.
5. Il concedente può revocare in qualsiasi momento la concessione per motivi di preminente interesse pubblico, previo avviso al concessionario da comunicarsi almeno sei mesi prima della data in cui la revoca deve avere effetto.

### **Art. 11 (Cessione del bene e del contratto)**

1. Il concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di concessione né cedere a terzi, a qualunque titolo, il capitolato-contratto di concessione.

### **Art. 12 (Controlli)**

1. E' rimesso al Responsabile del Settore Tecnico, tramite il personale a ciò appositamente incaricato, ed anche di concerto con la Polizia Municipale, il controllo sul concessionario sui beni concessi e sull'attività svolta dallo stesso, affinché sia assicurato il rispetto dell'interesse pubblico e delle disposizioni normative vigenti in materia.
2. Il Responsabile del Settore Tecnico verificherà, con cadenza almeno annuale, la permanenza in capo al concessionario dei requisiti di legge che giustificano la concessione. Qualora dall'attività di controllo emerga che il bene non venga gestito con regolarità si procederà a risolvere il rapporto.
3. Il medesimo Responsabile può in ogni momento procedere, a carico del concessionario, ad ispezioni, accertamenti d'ufficio e alla richiesta di documenti e di certificati probatori ritenuti necessari per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, senza che il concessionario possa frapporre ostacoli di alcun genere.

### **Art. 13 (Potere sanzionatorio)**

1. La concessione sarà revocata, senza indennizzo e previa contestazione, quando il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statutarie e/o regolamentari, alle norme contrattuali che disciplinano il rapporto fra le parti, oppure qualora ponga in essere atti, iniziative, sia sul bene concesso che al di fuori di esso, che contravvengano alle finalità del progetto approvato.
2. La concessione in ogni caso dovrà essere revocata nei seguenti casi:
  - a) qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori del soggetto concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi, elementi tali da far ritenere possibile che il soggetto concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamento mafioso nello svolgimento della propria attività;
  - b) qualora il soggetto concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi di legge, la concessione;

- c) qualora il concessionario ceda a terzi, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del concedente, il bene e/o il contratto.
  - d) qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per il concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
  - e) qualora il concessionario si renda responsabile di violazioni delle norme in materia di lavoro, assistenza, sicurezza dei lavoratori e previdenza;
  - f) qualora il concessionario sia parte in rapporti contrattuali o convenzionali, per la fornitura di beni e servizi, con individui od organizzazioni le cui caratteristiche o composizione sociale evidenzino forme di condizionamento di tipo mafioso;
  - g) qualora il concessionario non provveda al pagamento, ove dovuti, di imposte, diritti e simili di pertinenza comunali;
  - h) in qualunque altro caso in cui il Comune ritiene che esistano fondati motivi che ledono gravemente l'interesse pubblico.
3. La violazione di uno degli articoli 12, 13 e 14 del presente regolamento, oltre l'applicazione delle sanzioni ivi previste, fa comunque salvo l'esercizio dell'azione risarcitoria da parte del Comune di Rodì Milici.
4. Il concessionario che con provvedimento definitivo sia stato dichiarato decaduto da precedenti affidamenti e/o concessioni ai fini di cui al presente regolamento, non potrà presentare altre richieste di affidamento e/o concessione.
5. La revoca viene disposta e comunicata, con semplice raccomandata A/R o con posta elettronica certificata al concessionario dal Responsabile del Servizio che ha il bene in dotazione e viene comunicata al Responsabile del Servizio UTC/Patrimonio per l'avvio della procedura di riassegnazione del bene, con proposta della Giunta Comunale;

## **CAPO IV**

### **UTILIZZO PER FINALITA' LUCRATIVE**

#### **Art. 14 (Concessioni a titolo oneroso)**

- 1. I beni che non possono essere assegnati né per uso istituzionale, né per finalità sociali, verranno utilizzati per finalità di lucro ed i relativi proventi dovranno essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali.
- 2. Le somme introitate dalla concessione a titolo oneroso dei suddetti immobili dovranno confluire in un apposito capitolo da utilizzare, prioritariamente, per la ristrutturazione dei beni confiscati destinati a fini istituzionali ed in secondo luogo per le specifiche finalità sociali di anno in anno determinate dal Consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione.

#### **Art. 15 (Determinazione del canone)**

- 1. Il canone di concessione sarà determinato, in base al valore di mercato, dal Settore Tecnico del Comune e sarà soggetto nel corso del rapporto di concessione ad aggiornamenti annuali sulla base degli indici ISTAT, tenendo conto tuttavia delle eventuali limitazioni previste dalle leggi vigenti in materia.
- 2. Il canone dovrà essere oggetto di nuova determinazione ad ogni scadenza contrattuale, laddove consentito dalle leggi in materia.

#### **Art. 16 (Modalità di assegnazione)**

- 1. Il Responsabile del Settore Tecnico individua il terzo cui affidare in concessione i beni previa procedura ad evidenza pubblica secondo le modalità di cui al presente regolamento e secondo quanto specificato nell'avviso pubblico, a favore di colui il quale abbia offerto un maggior canone rispetto a quello posto a base d'asta.
- 2. L'avviso è affisso all'Albo pretorio *on line* dell'Ente per almeno 30 giorni consecutivi. Contestualmente alla pubblicazione copia dell'avviso è inviato all'Agenzia.

#### **Art. 17 (Requisiti soggettivi)**

- 1. Chiunque possa contrattare con le pubbliche amministrazioni potrà partecipare all'avviso pubblico.
- 2. La domanda per il rilascio della concessione dovrà essere redatta secondo le modalità previste dall'apposito avviso in carta semplice e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante.
- 3. Alla domanda dovranno essere allegati, oltre ai documenti volti a comprovare il possesso da parte del

richiedente dei requisiti di legge per poter ricevere in concessione il bene, anche quelli previsti nell'avviso pubblico.

#### **Art. 18 (Provvedimento autorizzativo e stipula del contratto)**

1. Il Responsabile del Settore Tecnico, individuato il terzo cui affidare in concessione il bene, provvederà all'aggiudicazione, previa verifica dei requisiti di partecipazione al bando e, successivamente, alla stipula del contratto.
2. Il provvedimento di concessione dovrà essere preceduto dall'acquisizione delle informazioni prefettizie in ordine al soggetto richiedente, ai sensi della normativa vigente, ed eventualmente alle persone dei soci, degli amministratori e del personale proprio che lo stesso soggetto richiedente intende impiegare a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sui beni.

#### **Art. 19 (Durata)**

1. I contratti di concessione a titolo oneroso, fatte salvi i termini di durata stabiliti dalle specifiche discipline previste da leggi speciali, avranno la durata stabilita dall'avviso pubblico e dal contratto, tenuto conto dell'utilizzo che si propone.

#### **Art. 20 (Interventi di manutenzione)**

1. L'onere economico degli interventi di ristrutturazione e/o manutenzione necessari a rendere fruibili gli immobili concessi è posto a carico del concessionario.
2. Il canone di concessione determinato come sopra dall'Amministrazione comunale, potrà essere conguagliato con i costi sostenuti per la ristrutturazione del bene; a tale scopo il concessionario dovrà produrre al Comune il progetto per la ristrutturazione del bene ed il relativo computo metrico estimativo che verranno esaminati da Settore comunale competente, che esprimerà il proprio parere tecnico in ordine alle opere da eseguire ed alla congruità delle spese.
3. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, l'Amministrazione, con apposito provvedimento, procederà alla regolarizzazione contabile delle spese ritenute congrue con il canone di concessione, assumendo contestualmente il relativo impegno di spesa sul pertinente capitolo di bilancio e provvedendo ad iscrivere il correlato accertamento di entrata.
4. Il concessionario risponderà degli eventuali danni causati, anche a terzi, dalla mancata esecuzione dei necessari interventi di ripristino e manutenzione.
5. L'aggiudicatario non potrà iniziare i lavori se non dopo aver ottenuto le eventuali autorizzazioni o concessioni previste dalla vigente normativa in materia, da richiedersi al Comune ed alle altre Amministrazioni competenti.

#### **Art. 21 (Divieto di sub concessione)**

1. Il concessionario non può sub-concedere a terzi il bene oggetto del contratto.

#### **Art. 22 (Inosservanza di divieti)**

1. In caso di inosservanza da parte del concessionario degli obblighi previsti nel presente regolamento e nel contratto, ivi compreso il mancato pagamento del canone di concessione e/o delle quote accessorie per servizi superiore a due mesi, nel caso di locazione, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto.

### **Capo V**

#### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

##### **Art. 23 (Beni non utilizzabili)**

1. Per gli immobili che non possono essere assegnati né per uso istituzionale, né per finalità sociali, né che possano essere dati in concessione a titolo oneroso, si procederà alla restituzione dei beni medesimi all'Agenzia, previa adozione di apposita deliberazione con la quale la Giunta comunale chiede la retrocessione del bene.

##### **Art. 24 (Controversie)**

1. Per tutte le controversie derivanti dall'applicazione del presente regolamento è escluso il ricorso alla clausola arbitrale. La definizione delle stesse sono pertanto devolute, nel rispetto dei criteri generali del riparto della giurisdizione, al Giudice competente secondo le leggi dello Stato con competenza il Foro di Barcellona pozzo di Gotto (ME) .

#### **Art. 25 (Norme transitorie e finali)**

1. Entro 6 (sei) mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Ufficio Gestione Patrimonio e Beni Confiscati, procede alla ricognizione di tutti i beni concessi già in atto e informa gli Enti concessionari della necessità di adeguarsi alle nuove disposizioni contenute nel presente regolamento. Se entro 6 (sei) mesi non è arrivata nessuna manifestazione d'interesse ad adeguarsi si instaura la condizione di risoluzione anticipata della concessione in essere.

2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera con cui viene approvato.

3. Tutte le assegnazioni effettuate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, saranno fatte salve fino alla scadenza del disciplinare sottoscritto.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni che risultino incompatibili con le norme in esso previste.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti in materia.

6. Qualunque modifica od integrazione alle disposizioni di legge che venissero emanate successivamente all'approvazione del presente regolamento e che riguardino la disciplina dei beni confiscati alla criminalità organizzata troveranno diretta ed immediata applicazione nel Comune di Rodì Milici, senza necessità di alcun recepimento o presa d'atto da parte dell'Ente.

## AVVISO PUBBLICO

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI NUMERO \_\_\_\_\_(N. \_\_\_\_\_) BENI CONFISCATI ALLA MAFIA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI \_\_\_\_\_(GIUSTO REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA \_\_\_ N. DEL \_\_\_\_\_)

Oggetto del presente avviso pubblico è la individuazione di soggetti cui affidare in concessione gratuita l’uso dei beni immobili confiscati alla mafia (*appartamenti*) e facente parte del patrimonio indisponibile del Comune di \_\_\_\_\_, elencati *nell’allegato A*).

I soggetti a cui il presente avviso è diretto sono esclusivamente comunità, anche giovanili, enti – anche enti pubblici non economici – associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e s.m.i., cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e s.m.i., o comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e s.m.i., nonché associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e s.m.i., operatori dell’agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti;

Non si terrà pertanto conto di istanze provenienti da soggetti non rientranti in tali categorie e comunque non operanti in detto settore.

Non possono comunque concorrere alla concessione di beni confiscati quegli organismi dei quali facciano parte amministratori e/o dipendenti comunali che vi svolgano funzioni direttive, ovvero le abbiano svolte nel biennio precedente, né quegli organismi i cui soci versino in ipotesi di incompatibilità o esclusione previsti dalla legge.

I beni immobili, facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune (giusto allegato elenco allegato al presente bando), sono concessi a titolo gratuito, sulla base

di apposita convenzione, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, ai soggetti di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), del d.lgs. 159/2011, e s.m.i..

Gli immobili possono essere destinati ad attività al servizio del territorio, al fine di attuare politiche di promozione sociale, culturale, ambientale, della legalità e della sicurezza, creando opportunità di sviluppo e di lavoro, per combattere il disagio sociale, l'emarginazione e la disoccupazione.

I beni non potranno essere utilizzati come mera sede sociale di una associazione, enti e cooperative sociali, dovendosi in essi altresì svolgere una attività a servizio del territorio.

La domanda per il rilascio della concessione, redatta secondo le modalità previste dal presente avviso in carta semplice e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere indirizzata al Comune di \_\_\_\_\_; ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 non è richiesta autenticazione della sottoscrizione ma il legale rappresentante – sottoscrittore deve allegare, pena l'esclusione, semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità.

## **MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALL 'AVVISO**

La richiesta, pena il non accoglimento, oltre ad essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, deve recare l'indicazione precisa della denominazione, della natura giuridica, della sede legale e del recapito dell'Ente richiedente.

*1)* Alla richiesta dovrà essere allegato, in originale o copia conforme autenticata a norma di legge:

*a)* Per Enti, Comunità ed Associazioni riconosciute e non: l'atto costitutivo e lo statuto, il verbale del rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi e il verbale di nomina del rappresentante legale;

*b)* Per le Cooperative Sociali: l'atto costitutivo, lo statuto, il verbale di rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, il verbale di nomina del rappresentante legale e il certificato d'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative presso la Camera di Commercio, Sezione Cooperative a mutualità prevalente, secondo quanto previsto dal Decreto 23 giugno 2004 del Ministero delle Attività Produttive;

*c)* Per le Organizzazioni di volontariato di cui alla legge 21 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni: l'atto costitutivo o atto equipollente, lo statuto, il verbale di rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, il verbale di nomina del rappresentante legale e il Decreto d'iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato di cui alla Legge regionale 26 luglio 2012, n. 33;

*d)* Per le comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al DPR ottobre 1990, n.309: l'atto costitutivo o atto equipollente, lo statuto, il verbale di rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, il verbale di nomina del

rappresentante legale e il Decreto di riconoscimento come Ente ausiliario della Regione o dello Stato.

**2)** Dichiarazione resa dal rappresentante legale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si attesti che il soggetto richiedente:

**a.** non si trova in condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e di essere in regola con la normativa vigente in materia di antimafia;

**b.** si obbliga ad applicare, per i soci dipendenti o dipendenti del soggetto richiedente, le condizioni normative e retributive quali risultanti dai contratti collettivi di categoria e da eventuali accordi integrativi degli stessi;

**c.** si obbliga ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nella normativa vigente in materia;

**d.** è a conoscenza dei luoghi dei quali richiede la concessione e ha preso piena cognizione di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull'espletamento dell'attività;

**e.** si obbliga a comunicare tempestivamente all'Ente qualsiasi variazione della compagine sociale e/o del personale da impiegare nell'attività;

**f.** si obbliga a fornire polizza assicurativa ad immediata escussione, dietro semplice richiesta scritta da parte dell'Amministrazione;

**g.** si obbliga alla volturazione immediata, a partire dalla data di assegnazione del bene, delle utenze elettriche, idriche etc ...;

**3)** Il progetto di utilizzazione del bene del quale si richiede la concessione con allegata relazione descrittiva delle attività che si intendono realizzare e relativo cronogramma dal quale si possa evincere anche la tempistica necessaria per la sistemazione del bene prima dell'inizio delle attività;

**4)** Relazione analitica descrittiva delle attività svolte su beni confiscati alla mafia (se già in precedenza assegnatari di beni);

**5)** Una relazione analitica descrittiva delle attività, svolte nell'ultimo triennio dal soggetto richiedente, analoghe a quelle che si intendono realizzare sul bene, indicando:

Tipologia di servizio e destinatari;

\_ Committenti per i quali si è svolto il servizio (Enti locali, altro);

\_ Data d'inizio e di scadenza dell'affidamento;

\_ Numero totale di mesi di gestione;

\_ Eventuali estremi dell'atto di affidamento;

**6)** L'elenco nominativo dei soci e degli amministratori dell'Ente richiedente.

7) L'elenco nominativo del personale che il soggetto richiedente intende impiegare a qualsiasi titolo per l'espletamento dell'attività sul bene con allegato il relativo curriculum vitae debitamente sottoscritto dagli interessati;

8) Computo metrico degli eventuali lavori di adeguamento/miglioramento che si intendono realizzare;

Anche gli atti di cui ai punti 3), 4), 5), 6), 7) e 8) devono essere debitamente sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

Il plico contenente la domanda, il relativo progetto, corredato dalla prescritta documentazione, deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio delle ore \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_.

Rimane, altresì, facoltà dei richiedenti la consegna a mano del plico. Il plico recapitato a mano potrà essere consegnato allo stesso indirizzo di cui sopra sempre entro il suindicato termine.

Il plico deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e deve recare all'esterno – oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso – la seguente dicitura “Richiesta concessione bene confiscato alla mafia sito nel Comune di \_\_\_\_\_ – Istanza. Documentazione e progetto”.

Il plico deve contenere suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A – Documentazione” e “B – Progetto”.

Nella busta “A – Documentazione” devono essere contenuti oltre alla richiesta di concessione anche tutti i documenti di cui ai punti 1) e 2) del presente avviso.

Nella busta “B – Progetto” devono essere contenuti tutti i documenti di cui ai punti 3), 4), 5), 6), 7), 8) del presente avviso.

Le istanze, la documentazione e le proposte progettuali saranno valutate da apposita Commissione (articolo 8 comma 3° Regolamento Comunale).

La Commissione debitamente nominata, acquisite le richieste, individuerà il concessionario sulla base di una valutazione comparativa delle ipotesi progettuali presentate che devono essere tese al miglioramento ed allo sviluppo dei beni e che, nel rispetto delle prescrizioni del decreto di destinazione dell'Agenzia del Demanio – Direzione Centrale per i servizi immobiliari Direzione Gestione beni confiscati, siano maggiormente rispondenti all'interesse pubblico ed alle finalità di cui al vigente

Codice delle leggi Antimafia e delle misure di prevenzione (D.lgs. n° 159/2011 e ss.mm.ii.).

Ai fini della valutazione comparativa per l'individuazione del concessionario si seguiranno i seguenti criteri che si riferiscono ad una pluralità di elementi in merito alla capacità tecnica organizzativa e alla qualità del progetto diversificati a cui viene attribuito un punteggio come segue:

**Punto a):** Capacità tecnica relativa all'esperienza e alla professionalità acquisita nel settore dei beni confiscati per conto di Enti Pubblici per la quale saranno attribuiti 4 punti per ogni anno di servizio o frazione di esso non inferiore a mesi 6, per un massimo di punti 25. Le frazioni di mesi inferiori a 6, non saranno presi in considerazione, conseguentemente non saranno cumulabili;

**Punto b):** Capacità organizzativa relativamente all'assetto dell'Ente e al personale che intende impiegare nell'attività sul bene per la quale sarà attribuito un massimo di punti 20;

**Punto c):** Qualità dell'ipotesi progettuale presentata: massimo punti 55. A parità di punteggio l'aggiudicazione avverrà in favore dei soggetti con maggiore capacità tecnica relativa all'esperienza e alla professionalità acquisita esclusivamente nella gestione, nell'ultimo triennio, di attività identica a quella che si intende realizzare sul bene per conto di Enti pubblici o privati e quindi in rapporto di convenzione con queste ultime.

## **MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA**

Il giorno fissato per la gara, che sarà debitamente comunicato sul sito istituzionale del Comune, la Commissione procederà in seduta pubblica all'esame della documentazione prodotta dagli offerenti ai fini dell'ammissione alla gara.

La Commissione di gara, ove lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, può altresì effettuare verifiche della veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso di tutti i requisiti dichiarati e della capacità tecnica e organizzativa con riferimento ai concorrenti individuati con sorteggio oppure individuati secondo criteri discrezionali. Successivamente, in forma riservata, la Commissione di gara procederà, attraverso i tecnici che la costituiscono, alla valutazione del progetto.

Conclusa la valutazione tecnica, la Commissione di gara dopo l'attribuzione dei singoli punteggi procederà alla stesura di una graduatoria finale sommando i punteggi attribuiti. Quindi si procederà, in seduta pubblica, alla lettura della graduatoria. Il bene potrà essere concesso al soggetto richiedente a cui sarà attribuito il massimo punteggio.

La Commissione di gara richiederà al soggetto che si colloca al primo posto in graduatoria, di comprovare il possesso di tutti i requisiti dichiarati e della capacità tecnica e organizzativa. In assenza di tali requisiti dichiarati, la Commissione procederà all'esclusione del concorrente dalla gara nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. In tal caso la Commissione scorrerà la graduatoria e procederà ai sensi del periodo precedente nei confronti dei soggetti che seguono. E' data facoltà ai partecipanti alla selezione di documentare preventivamente la dichiarazione resa tramite la presentazione di formale attestazione da parte dei committenti dei servizi. Il bene potrà essere concesso anche in presenza di una sola domanda pervenuta. I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere al Comune la restituzione della documentazione presentata per la partecipazione al presente avviso.

Il Responsabile, preso atto dell'esito della gara, individuerà, con apposita determinazione, il concessionario, per l'adozione del provvedimento di concessione e la successiva sottoscrizione del capitolato-contratto, che comunque dovranno essere preceduti dall'acquisizione delle informazioni prefettizie in ordine al soggetto richiedente, ai sensi della normativa vigente, ed alle persone dei soci, degli amministratori, e del personale proprio che lo stesso soggetto intende impiegare a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sui beni.

Tutte le spese e gli oneri contrattuali, se previsti per legge, sono a carico del soggetto concessionario. Perfezionata la concessione, il Responsabile del Servizio Patrimonio darà notizia all'Agenzia, al Prefetto ed ai Responsabili territoriali della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Ove sia possibile in ragione della conformazione strutturale e funzionale del bene e sia rispondente all'interesse pubblico in concreto perseguito con la concessione, è consentita la concessione in uso plurimo di un medesimo bene da parte di più soggetti sempre selezionati con le modalità di cui ai precedenti commi.

I beni sono concessi in uso per la durata di anni 5 (cinque) a titolo gratuito. Alla scadenza, al concessionario non compete alcuna indennità e/o rimborso di qualsiasi genere e natura. A richiesta del concessionario, previa valutazione della permanenza e dell'attualità di tutti i requisiti di assegnazione iniziali, è rinnovabile, prima della scadenza, per un ulteriore periodo pari a quello scaduto. La durata della convenzione e dei relativi rinnovi non potrà comunque superare, complessivamente, i 20 anni.

## **ULTERIORI INFORMAZIONI**

I rapporti tra concedente e concessionario vengono disciplinati da apposito capitolato/contratto, sottoscritto dal terzo e dal Responsabile del Servizio Patrimonio che sarà stipulato dopo l'adozione dell'atto di concessione.

Il contratto prevederà, oltre agli specifici diritti e agli obblighi delle parti, anche

l'oggetto, le finalità, la durata della concessione, le modalità d'uso del bene, le cause di risoluzione del rapporto, le modalità del controllo sulla corretta utilizzazione del bene, la disciplina delle modalità di autorizzazione per apportare modificazioni o addizioni al bene stesso e le modalità del rinnovo.

Il capitolato/contratto, indipendentemente dal tipo di attività che si dovrà svolgere sul bene concesso, deve prevedere a carico del concessionario i seguenti obblighi:

- a) l'obbligo dell'utilizzo e dell'eventuale recupero del bene concesso per la realizzazione di attività aventi rilevanza sociale e volte a rafforzare la cultura della legalità nel territorio dell'Ente e, in particolare, la realizzazione delle attività di cui alla proposta progettuale;
- b) l'obbligo di tenere costantemente informato l'Ente concedente dell'attività svolta;
- c) l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa contro tutti i rischi che possano gravare sull'immobile dal momento della concessione e fino alla consegna reale dell'immobile – compresi quelli derivanti da atti vandalici –, e per responsabilità civile; nonché l'obbligo di attivare apposita polizza fideiussoria a copertura dell'integrità del bene;
- d) l'obbligo di richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia;
- e) l'obbligo di rispettare le norme vigenti nel tempo in materia di sicurezza degli impianti (legge 5 marzo 1990, n. 46, e s.m.i.), in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i.), nonché le norme in materie di assistenza e previdenza sul lavoro;
- f) l'obbligo di informare immediatamente l'ente in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo stato del possesso;
- g) l'obbligo a mantenere inalterata la destinazione del bene concesso;
- h) l'onere delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria, se prevista nell'avviso, la cui esecuzione è comunque subordinata all'acquisizione di apposita autorizzazione sugli interventi da parte del concedente, ove non siano di ordinaria manutenzione;
- i) l'onere delle spese per le utenze necessarie alla gestione dei locali;
- j) l'obbligo di trasmettere annualmente all'ente l'elenco dei soci, degli amministratori e del personale proprio impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sui beni concessi, e a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;
- k) l'obbligo di trasmettere annualmente all'ente copia dei bilanci relativi all'ultimo esercizio chiuso, completi degli allegati di legge, nonché una relazione dettagliata sull'attività svolta dalla quale si evincano i risultati raggiunti;
- l) l'obbligo di esporre nei beni concessi una o più targhe di dimensioni non inferiori a cm. 30x60 di color bianco con scritta rossa, sulla quale dovrà essere apposta, oltre lo stemma del Comune di \_\_\_\_\_ in alto al centro, ed il numero della concessione, anche la seguente dicitura: "*Bene confiscato alla criminalità organizzata – Comune di \_\_\_\_\_*";
- m) l'obbligo, volto alla promozione dell'immagine del territorio del concedente, di inserire nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere attraverso l'uso del bene e per le finalità previste, lo stemma del Comune di \_\_\_\_\_, in alto al centro; nel caso si tratti di beni produttivi, l'obbligo di inserire nelle ceste di

raccolta e/o nelle confezioni di vendita di prodotti anche la dicitura che si trattasi: *“Prodotti provenienti dalle terre confiscate alla criminalità organizzata – Comune di \_\_\_\_\_”*;

n) l'obbligo di restituire il bene concesso nella sua integrità come da verbale di consegna, salvo il deperimento d'uso. Nel caso in cui si riscontrassero al momento della restituzione i danni relativi al bene concesso in uso, l'Amministrazione dovrà richiedere al concessionario l'immediata messa in ripristino del bene dando specifiche prescrizioni in tal senso.

In caso di mancata ottemperanza agli obblighi di cui alla lettera n) del precedente comma, l'Amministrazione può provvedere in proprio addebitando i costi al concessionario.

Il concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di concessione né cedere a terzi, a qualunque titolo, il capitolato/contratto di concessione.

E' rimesso al Responsabile del Servizio Patrimonio, tramite il personale a ciò appositamente incaricato, ed anche di concerto con la Polizia Municipale, il controllo sul concessionario sui beni concessi e sull'attività svolta dallo stesso, affinché sia assicurato il rispetto dell'interesse pubblico e delle disposizioni normative vigenti in materia.

Il Responsabile del Servizio Patrimonio verificherà, con cadenza almeno annuale, la permanenza in capo al concessionario dei requisiti di legge che giustificano la concessione. Qualora dall'attività di controllo emerga che il bene non venga gestito con regolarità si procederà a risolvere il rapporto.

Il medesimo Responsabile può in ogni momento procedere, a carico del concessionario, ad ispezioni, accertamenti d'ufficio e alla richiesta di documenti e di certificati probatori ritenuti necessari per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, senza che il concessionario possa frapporre ostacoli di alcun genere.

La concessione sarà revocata, senza indennizzo e previa contestazione, quando il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statutarie e/o regolamentari, alle norme contrattuali che disciplinano il rapporto fra le parti, oppure qualora ponga in essere atti, iniziative, sia sul bene concesso che al di fuori di esso, che contravvengano alle finalità del progetto approvato.

La concessione in ogni caso dovrà essere revocata nei seguenti casi:

a) qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori del soggetto concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi, elementi tali da far ritenere possibile che il soggetto concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamento mafioso nello svolgimento della propria attività;

b) qualora il soggetto concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi di legge, la concessione;

c) qualora il concessionario ceda a terzi, senza alcuna preventiva autorizzazione da

parte del concedente, il bene e/o il contratto.

d) qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per il concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;

e) qualora il concessionario si renda responsabile di violazioni delle norme in materia di lavoro, assistenza, sicurezza dei lavoratori e previdenza;

f) qualora il concessionario sia parte in rapporti contrattuali o convenzionali, per la fornitura di beni e servizi, con individui od organizzazioni le cui caratteristiche o composizione sociale evidenzino forme di condizionamento di tipo mafioso;

g) qualora il concessionario non provveda al pagamento, ove dovuti, di imposte, diritti e simili di pertinenza comunali;

h) in qualunque altro caso in cui il Comune ritiene che esistano fondati motivi che ledono gravemente l'interesse pubblico.

I soggetti interessati possono richiedere ulteriori chiarimenti all'Ufficio Tecnico – Servizio Patrimonio.

Il presente bando sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune all'indirizzo “\_\_\_\_\_”

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE  
F.to PROF. TORRE  
SALVATORE

Il Consigliere Anziano  
F.to DOTT.SSA RIVETTI NADIA

Il Segretario Comunale  
F.to DOTT.SSA RELLA ALESSANDRA

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio  
il giorno 04.11.2022 e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi.

Il 04.11.2022

L'addetto

F.to BARONE FELICIA

### IL SEGRETARIO COMUNALE

#### ATTESTA

Su conforme attestazione del Responsabile dell'Ufficio Pubblicazioni, si certifica che copia integrale del presente verbale di deliberazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/91 all'Albo Pretorio on-line del Comune, per 15 giorni consecutivi a partire dal 04.11.2022 al 19.11.2022.

L'Addetto

F.to BARONE FELICIA

Il Segretario Comunale

F.to DOTT.SSA RELLA ALESSANDRA

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente diverrà esecutiva il 14.11.2022

ai sensi dell'art. 12, comma 1, della Legge Regionale 03.12.1991, n. 44.

ai sensi dell'art. 12, comma 2, della Legge Regionale 03.12.1991, n. 44.

Il Segretario Comunale  
F.to DOTT.SSA RELLA ALESSANDRA

E' Copia conforme all'originale, li.....

Il Segretario Comunale

La presente deliberazione è stata trasmessa per  
l'esecuzione all' Area.....

Li.....

Il Responsabile dell'ufficio di segreteria